



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/28/SRFS/C3-C4

ORDINE DEL GIORNO

SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (LEGGE 234/2012) E LE COMPENSAZIONI PER GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Punto f.s.) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 52 della predetta legge, il quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato, prevede l'obbligo per i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti di trasmettere le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.57 e ri-denominata "Registro Nazionale degli Aiuti di stato" (RNA) e prescrive, in caso di inadempimento, l'inefficacia dei relativi atti di concessione ed erogazione;

VISTO altresì il comma 5 del medesimo art. 52, il quale prevede che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro Nazionale degli Aiuti di stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2017, n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di stato adottato dal Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in ragione della competenza di questi ultimi sugli aiuti di stato oggetto di registrazione;

RILEVATO che il predetto articolo 52 della legge 234/2012 e il DM 115/2017, nel definire gli aiuti di stato soggetti agli obblighi di registrazione, richiamano esplicitamente solo l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce la nozione di aiuto al paragrafo 1 e le condizioni di compatibilità ai paragrafi 2 e 3, e l'articolo 108 del TFUE relativo agli obblighi di notifica alla Commissione europea;

RICORDATO che i finanziamenti relativi ai servizi di trasporto di passeggeri su strada, per ferrovia e su acque interne, quando costituiscono aiuti di stato possono essere compatibili ai sensi dell'art. 93 del TFUE ed esentati dall'obbligo di notifica preventiva nella misura in cui rispettino le condizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modifiche e integrazioni;

EVIDENZIATO peraltro che l'articolo 93 del TFUE costituisce una *lex specialis* rispetto all'art. 106 paragrafo 2 relativo ai servizi di interesse economico generale (SIEG), in quanto stabilisce le norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri e acque interne;

RILEVATO al riguardo che l'articolo 93 del TFUE e il regolamento (CE) 1370/2007 non sono richiamati all'art. 52 della legge 234/2012 e nel DM 115/2017;

TENUTO inoltre conto che nella relazione illustrativa al ddl Senato relativo alla legge europea 2014 sia con riferimento all'articolo 52 che all'articolo 45 bis legge 234/2012 ogni qualvolta si parli di servizio di interesse economico generale si fa esplicito riferimento alla disciplina in tema di "pacchetto SIEG del dicembre 2011" della Commissione europea attuativa dell'articolo 106 del TFUE e che nel DM 115/2017 l'unica normativa citata in merito ai SIEG è il regolamento UE 360/2011;

RICORDATO altresì che in Italia le funzioni e i compiti di spettanza statale nel trasporto terrestre e navigazione interna, che include il Trasporto Pubblico Locale (TPL), sono svolte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che non risulta tra i Ministeri concertanti il DM 115/2017;

CONSIDERATA la peculiarità del Trasporto Pubblico Locale dovuta alla complessità dei finanziamenti ad esso dedicati che provengono da diverse fonti, statale, regionale, locale, nonché alla struttura di detti finanziamenti che si incardinano all'interno di contratti di servizio vigenti e non sempre riconducibili a basi giuridiche di diritto europeo diverse da quelle citate nell'articolo 52 della legge 234/2012 e nel DM 115/2017;

RITENUTO inoltre difficilmente applicabili agli aiuti del settore del TPL le conseguenze giuridiche collegate all'inadempimento degli obblighi di registrazione in RNA, in forza di una mera analogia ad altre normative di settore, esplicitamente richiamate;

TENUTO CONTO che, con riferimento al monitoraggio sistematico e periodico delle compensazioni di servizio nel settore del trasporto pubblico locale concesse ed erogate a qualsiasi titolo, è già esistente ed operativo l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale ("Osservatorio"), istituito con l'art. 1 comma 300 della legge 244/2007 e relativo Decreto Interministeriale n. 325/2011 sottoscritto tra i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e dalle Regioni, che ne definisce la struttura e le modalità di funzionamento;

CONSIDERATO che:

- l'attività dell'Osservatorio copre l'operato di tutte le Amministrazioni competenti nel settore del trasporto pubblico locale in quanto si compone di un Comitato di 22 membri, anche di espressione delle amministrazioni locali e territoriali;
- l'Osservatorio ha l'obiettivo di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma e, all'interno di tale banca dati sono tra l'altro inserite, su base almeno annuale, da parte delle imprese incaricate del servizio, le *compensazioni per gli oneri di servizio di trasporto pubblico* erogate all'interno di ogni esercizio di competenza; tali dati sono propedeutici alla programmazione delle risorse e del riparto sul territorio per il TPL in quanto all'Osservatorio sono attribuiti compiti istruttori rilevanti ai fini del riparto del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL anche ferroviario nelle regioni a statuto ordinario, istituito dall'art. 16bis del DL 95/2012 e secondo i criteri fissati dalla legge e le modalità contenute nel relativo DPCM 11 marzo 2013;
- i dati che le aziende esercenti inseriscono nell'Osservatorio devono essere preventivamente certificati dai legali rappresentanti, a garanzia della loro correttezza e veridicità; ulteriori dati sono poi inseriti dagli Enti committenti (titolari di contratti di servizio per il TPL), in modo da assicurare la disponibilità di una base dati consolidata, articolata e dettagliata del settore e da permettere il calcolo degli indicatori necessari per verificare tra l'altro l'efficacia e l'efficienza della spesa, a vantaggio della programmazione dei servizi di TPL da parte di tutte le amministrazioni interessate;

- l'Osservatorio è disponibile a inserire nelle proprie basi di dati ulteriori voci, rilevazioni e indicatori, in modo da venire incontro alle necessità di soggetti terzi (come ad esempio già fatto per alcuni dati sui servizi TPL di accesso agli aeroporti) ovvero a esigenze interne al Ministero (come ad esempio già fatto per le informazioni necessarie ad elaborare un modello di costi standard del TPL);
- l'Osservatorio pubblica annualmente una complessa ed esauriente Relazione al Parlamento che contiene tanto la rappresentazione dei dati raccolti, quanto una serie di chiavi di lettura sull'andamento del settore;

RITENUTO che alla luce dell'esistenza di tale banca dati specifica per il TPL, il monitoraggio delle compensazioni e l'eventuale implementazione del Registro Nazionale Aiuti per le medesime erogazioni oggetto di registrazione all'interno dell'Osservatorio costituirebbe una duplicazione del lavoro di monitoraggio e una prefigurazione di conseguenze giuridiche specifiche su atti di concessione erogazione in tale settore non previste dalla normativa vigente in materia di TPL;

CONSIDERATO che tuttavia il DM 115/2017, quando agli articoli 5, 6 e 7 cita espressamente le possibilità di dialogo, connessione ed interoperabilità con altre banche dati esistenti a livello nazionale (CUP, Registro imprese, SIAN, SIPA, altre banche dati di altre amministrazioni statali o regionali), non menziona mai tale Osservatorio che, con riferimento alla tipologia di dati inseriti, potrebbe garantire il medesimo livello di informazioni richieste dal Registro Nazionale Aiuti;

chiede pertanto al Governo:

- **di prevedere l'esclusione dall'inserimento nel RNA delle compensazioni per il servizio di TPL, anche attraverso un'eventuale modifica normativa, sia per le motivazioni elencate in premessa, sia per l'evidenza che il monitoraggio di tali compensazioni è garantito dall'Osservatorio (art. 1, c. 300, legge 244/2007) con il medesimo livello di informazioni;**
- **di implementare a tal fine l'attività dell'Osservatorio attivando con sollecitudine anche il monitoraggio degli investimenti nel settore.**

Le Regioni e le Province autonome garantiscono la loro disponibilità a partecipare a eventuali tavoli e/o gruppi di lavoro per verificare l'opportunità di prevedere protocolli e procedure di dialogo/interoperabilità tra l'Osservatorio e l'RNA, ove ritenuti necessari.

Le Regioni e le Province autonome informano il Governo, che nelle more della definizione di una posizione condivisa anche su una eventuale modifica normativa, i finanziamenti per il TPL non saranno inseriti nel Registro Nazionale Aiuti.

Roma, 22 febbraio 2018